

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero

Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione

- Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile

Altri elementi

Quantum

 1* Grado 2* Grado precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Incaricato dell'installazione delle cabine e dell'impianto elettrico di un ascensore, salito sulla piattaforma del manufatto in costruzione, si accorgeva che la porta dell'ascensore non chiudeva e, pertanto, uscito dall'ascensore attraversava il ballatoio e camminando sull'impalcatura cadeva rovinosamente fino al pianerottolo del secondo piano.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche se non contemporanea) di più imprese esecutrici, il committente, nella fase preliminare di progettazione dell'opera, deve nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP) o coordinatore per la progettazione di cui all'art. 89 co 1 lett. f) Dlgs. N.81/2008, figura investita dell'obbligo di predisporre il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), costituito da una relazione tecnica e da dettagliate prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare oltre che alle eventuali fasi critiche del processo attuativo; prescrizioni idonee a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 91, co. 1, lett. a) D.lgs 81/08), fondamentale per la corretta gestione prevenzionale e antinfortunistica di tutte le fasi lavorative, dato che i POS, Piani Operativi di Sicurezza, ne sono piani complementari di dettaglio (art. 92 co.1 lett. b D.lgs 81/08). Il CSE (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera art. 90 cc 4 D.lgs. 81/08), è chiamato a verificare scrupolosamente l'idoneità del POS di ciascuna impresa, sia in rapporto al PSC che in rapporto ai lavori di eseguirsi, potendo sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (Sez. 4n.10334 del 25.01.2018, Rv.272239;Sez.4 n.14167,del 12.03.2015, Rv. 263150) I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici (art. 96, comma I, lett. g) D.Lgs 81/08) redigono il POS Piano Operativo di Sicurezza (art. 89, comma I, lett. h D.Lgs 81/08), che, come già detto si pone come piano integrativo e specifico del PSC.

In altri termini, ciascuna impresa che collabori o sia presente (anche non contestualmente), come nel caso di specie, nel cantiere temporaneo o mobile, deve studiare le modalità di esecuzione del suo segmento di lavoro, prevedendo le aree di pericolo per la salute dei lavoratori, e dando precise disposizioni per evitare in modo assoluto qualsiasi infortunio, rispetto al quale la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio; il tutto mediante l'adeguato coordinamento, onde prevenire i rischi interferenziali, realizzato attraverso la figura del CSE.

In particolare il coordinatore per la sicurezza ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica (datori di lavoro, dirigenti, preposti), a lui essendo attribuiti i compiti di realizzazione del piano prevenzionistico tendente proprio a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di lavorazioni affidate ad imprese che non operino contemporaneamente. E' chiaro che al coordinatore per l'esecuzione spettano compiti di "alta vigilanza", che attengono alla generale configurazione delle lavorazioni e, quindi, non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative (da ultimo Sez.4 10544 del 25.01.2018 ,rv272240; sez.4 45853 del 13.09.2017 ,Lamberti e altri), ma il controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e consolidamento, nonché la verifica della scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), secondo quanto previsto dall' art. 92, comma1,lett.a) d.lgs 81/08, realizza una funzione fondamentale per la corretta gestione prevenzionale e antinfortunistica di tutte le fasi lavorative, dato che i singoli POS, Piani Operativi di Sicurezza, sono piani complementari di dettaglio (art. 92 co. 1 lett. b D.lgs 81/08). La Corte ha ribadito che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, oltre a controllare i POS, deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (cfr. ex multis Sez. 4,n.27165 del 24/5/2016, Rv. 267735). Il C.S.E deve inoltre segnalare al committente, previa contestazione scritta all'impresa o ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni antinfortunistiche; e, nei casi di pericolo grave ed imminente, sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Di indubbio rilievo è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
 annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per il giudizio. Così deciso il 19 luglio 2018.

Note

Per quanto riguarda il coordinatore per l'esecuzione, il Tribunale, ha interpretato in maniera errata il concetto di "alta vigilanza", come una sorta di contrazione della posizione di garanzia, non valorizzando adeguatamente in maniera logica e coerente l'incidenza causale delle omissioni dell'attività di controllo e coordinamento che doveva essere effettuata nei momenti tipici delle lavorazioni, individuabili in particolare nel passaggio tra una fase e l'altra dell'opera, in cui era necessario predisporre e verificare tutte le attività idonee ad assicurare la rispettosa e completa attuazione dei piani operativi di sicurezza attraverso la mediazione dei datori esecutori.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.